

## **C12337 - RCS MEDIAGROUP/M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA**

Provvedimento n. 28486

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società RCS MediaGroup S.p.A., pervenuta in data 20 novembre 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** RCS MediaGroup S.p.A. (nel seguito, "RCS") è una società di diritto italiano principalmente attivo in Italia e in Spagna nella pubblicazione e commercializzazione di quotidiani, periodici (settimanali e mensili), nella relativa attività di raccolta pubblicitaria su stampa e *on-line* e nella distribuzione editoriale nel canale delle edicole. RCS è soggetta al controllo esclusivo di Cairo Communication S.p.A.<sup>1</sup>.

**2.** M-Dis Distribuzione Media S.p.A. (nel seguito, "M-Dis") è una società attiva nella distribuzione nazionale di stampa quotidiana e periodica e nei servizi ad essa ancillari. Altresì, M-Dis opera, per il tramite di alcune società controllate, nella distribuzione locale presso le edicole e gli altri punti vendita autorizzati nelle province di Milano, Torino e Genova. M-Dis è attualmente sottoposta al controllo congiunto di RCS e De Agostini Editore S.p.A. (nel seguito, "De Agostini").

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di RCS, del controllo esclusivo di M-Dis mediante l'acquisto del 45% delle azioni della stessa M-Dis, cedute da De Agostini e Hearst Magazine Italia S.p.A., attualmente soci della stessa. Ad esito della cessione delle quote di partecipazione, RCS deterrà il 90% delle azioni di M-Dis, passandone dal controllo congiunto, insieme a De Agostini, al controllo esclusivo.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**4.** L'operazione comunicata, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto, al momento della notifica, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore alla soglia di 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 31 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONI**

**5.** La filiera della distribuzione di quotidiani e periodici è suddivisa in ambito nazionale e locale. In particolare, gli editori di quotidiani e periodici ne affidano la consegna ai distributori nazionali o effettuano direttamente la distribuzione nazionale, i quali, a loro volta, si servono di distributori locali in ciascuna area geografica di riferimento. I distributori locali, a loro volta, effettuano le consegne alle edicole e ai punti vendita<sup>2</sup>.

**6.** L'operazione di concentrazione in esame interessa i seguenti mercati rilevanti<sup>3</sup>:

a. Il mercato della distribuzione nazionale di stampa quotidiana e periodica, definito, dal punto di vista merceologico, come l'insieme di attività necessarie alla distribuzione dei prodotti editoriali e al ritiro dei resi. I servizi di distribuzione

---

<sup>1</sup> [Cfr., *ex multis*, Provvedimento AGCM n. 26094 del 6 luglio 2016, C12045 – Cairo Communication/RCS MediaGroup.]

<sup>2</sup> [Cfr. Provvedimento AGCM n. 28043 del 20 dicembre 2019, caso A525 – Mercato distribuzione quotidiani e periodici nell'area di Genova e Tigullio; Provvedimento AGCM n. 24237 del 20 febbraio 2013, caso C11824 – M-Dis Distribuzione Media-Servizi Stampa Liguria-Società di Edizioni e Pubblicazioni/GE-DIS. Si vedano anche C7740 – M -Dis Distribuzione Media/Il Sole 24 Ore; C8087 – M-Dis Distribuzione Media-A. Pieroni diffusione pubblicazioni periodiche e di moda/Pieroni distribuzione; C10370 – M-Dis Distribuzione Media-Milano Press/Agenzia lombarda distribuzione giornali e riviste; C10831 – Parrini-A&G Marco MPI/Marco Parrini Italia.]

<sup>3</sup> [Cfr. Provvedimento AGCM n. 24237 del 20 febbraio 2013, caso C11824 – M-Dis Distribuzione Media-Servizi Stampa Liguria-Società di Edizioni e Pubblicazioni/GE-DIS; e Provvedimento AGCM n. 19291 dell'11 dicembre 2008, caso C9836 – Press-Di distribuzione stampa e multimedia/ Ramo d'azienda delle SEE Società Europea di Edizioni.]

e raccolta reso sono prestati dai distributori nazionali in favore degli editori di quotidiani e periodici. L'estensione geografica del mercato è coincidente con il mercato nazionale. In tale mercato M-Dis detiene una quota di mercato in valore pari al [35-40%]\* nel 2019.

b. I mercati della distribuzione locale di stampa quotidiana e periodica, definiti, dal punto di vista merceologico, come l'insieme delle attività necessarie alla distribuzione dei prodotti editoriali presso le edicole e i punti vendita, ivi incluse le attività di natura logistica relative alla redazione dei c.d. "piani di diffusione secondaria", che mirano a garantire un'ottimale diffusione dei prodotti editoriali tra i punti vendita autorizzati. La definizione dell'ambito geografico in cui si ha un confronto concorrenziale è strettamente determinata dalle peculiarità del prodotto distribuito e dalla necessità di consegnare il prodotto in un lasso di tempo limitato. Tali vincoli determinano l'esistenza di mercati di dimensione locale nel territorio nazionale. In tal senso, nel caso di specie è possibile individuare tre mercati geografici interessati dall'operazione di concentrazione: (i) mercato della distribuzione locale di stampa quotidiana e periodica in Milano e provincia; (ii) mercato della distribuzione locale di stampa quotidiana e periodica in Torino e provincia; (iii) mercato della distribuzione locale di stampa quotidiana e periodica in Genova e provincia.

**7.** L'operazione di concentrazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di M-Dis da parte di RCS, che ne detiene attualmente il controllo congiunto insieme a De Agostini. Essa, pertanto, non determina una modifica delle quote di mercato detenute da M-Dis, e dalle società dalla stessa controllate, nei citati mercati in esame e non determina dunque alcun effetto di natura orizzontale. Con riferimento ai possibili effetti verticali, occorre in primo luogo osservare che l'articolo 16 della legge n. 416/81 impone in capo ai distributori, sia nazionali che locali, l'obbligo di "garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta". Tale previsione normativa è integrata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 170/01 che impone un obbligo di parità di trattamento delle diverse testate all'interno dei punti vendita esclusivi e non esclusivi<sup>4</sup>. Ne consegue che l'assetto normativo prevede un sostanziale obbligo di fornire uno sbocco al mercato per gli editori, impedendo comportamenti discriminatori a danno delle testate giornalistiche concorrenti. In secondo luogo, RCS, attiva come editore di stampa quotidiana e periodica, con quote in termini di fatturato del [20-25%] e [15-20%] del totale nazionale (anno 2019), detiene già una partecipazione di controllo in M-Dis, sicché l'acquisto della partecipazione detenuta da De Agostini non muta sensibilmente le condizioni della filiera dei mercati.

**8.** Pertanto, l'operazione in esame non appare suscettibile di modificare in maniera sostanziale la struttura e le dinamiche competitive dei mercati suindicati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>4</sup> [Cfr. art. 2 del D.Lgs. n. 170/01 per l'individuazione delle due tipologie di punto vendita.]